



IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio *corpus* regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...). Nelle more dell'adozione del proprio Albo ufficiale on line (...) la Scuola assicura la pubblicazione degli atti di interesse generale attraverso la pubblicazione degli stessi sull'Albo on line dell'Università degli Studi di Napoli Federico II”*;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore del 25/07/2022 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il *Regolamento per l'accesso al ruolo a tempo indeterminato del personale dirigente di II fascia e modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di II fascia, a tempo determinato, a persone non appartenenti al ruolo dirigenziale*;
- VISTA** la nota prot. 267 del 28/07/2022 alle Organizzazioni Sindacali di Categoria firmatarie del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca in attuazione delle relative norme;

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento per l'accesso al ruolo a tempo indeterminato del personale dirigente di II fascia e modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di II fascia, a tempo determinato, a persone non appartenenti al ruolo dirigenziale*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il Responsabile della
Scuola Superiore Meridionale
Arturo De Vivo
(firmato digitalmente)

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL RUOLO A TEMPO INDETERMINATO DEL
PERSONALE DIRIGENTE DI II FASCIA E MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI DI II FASCIA, A TEMPO DETERMINATO, A PERSONE NON
APPARTENENTI AL RUOLO DIRIGENZIALE

TITOLO I OGGETTO E PRINCIPI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure per:

- a) l'accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii.;
- b) il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii..

Articolo 2 - Principi

1. Le procedure di cui al presente Regolamento si conformano ai seguenti principi e criteri generali:
- adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
 - adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire;
 - composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità;
 - rispetto delle pari opportunità.

TITOLO II

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO

Articolo 3 – Ambito di applicazione e attivazione dell'iter amministrativo

1. Il presente Titolo disciplina le procedure di selezione per l'accesso a tempo indeterminato nel ruolo del personale dirigente della Scuola Superiore Meridionale (in prosieguo: anche Scuola) ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

2. Nel rispetto della programmazione triennale della Scuola Superiore Meridionale, approvata dai competenti Organi della Scuola, il reclutamento del personale dirigente sarà avviato ponendo in essere uno o più degli adempimenti sotto indicati:

- a) comunicazione, di cui all'art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
- b) procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale;
- c) utilizzo delle graduatorie efficaci di concorsi pubblici, ove esistenti, laddove vi sia un'identità del profilo e della professionalità da reclutare;
- d) predisposizione di apposito bando di concorso pubblico.

3. Nel caso di attivazione delle procedure di mobilità di cui al comma 1, lettere a) e/o b), nell'apposito avviso, l'Amministrazione stabilirà, di volta in volta, oltre al titolo di studio richiesto, i requisiti specifici da richiedere connessi alle funzioni da ricoprire e l'eventuale curriculum professionale. L'Amministrazione, inoltre, verificherà l'idoneità del candidato mediante un colloquio attitudinale volto ad accertare le competenze e l'idoneità all'espletamento delle mansioni richieste nel predetto avviso. Un'unica Commissione, composta da tre membri di cui uno con funzioni di segretario, procederà a valutare sia le eventuali comunicazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio, sia congiuntamente le richieste di trasferimento per mobilità, concludendo i lavori di competenza con un giudizio di idoneità o non idoneità.

Articolo 4 – Bando di concorso

1. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato di II fascia è indetto con provvedimento della Scuola pubblicato secondo la normativa vigente, nonché nell'Albo on-line e sul sito web della Scuola. In attuazione dell'art. 21

del D.P.R. n. 272/2004, l'accesso alla qualifica dirigenziale relative a specifiche professionalità tecniche avviene esclusivamente mediante concorso pubblico per esami.

2. Il bando di concorso deve indicare:

- a) il numero dei posti messi a concorso e i requisiti per l'ammissione;
- b) il termine e la modalità di presentazione della domanda;
- c) gli ambiti di competenza;
- d) la tipologia dei titoli valutabili, nonché il punteggio massimo attribuibile agli stessi;
- e) la tipologia delle prove di esame tese a consentire la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, l'eventuale prova preselettiva, nonché le materie oggetto delle stesse;
- f) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
- g) le modalità di comunicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ai candidati del calendario e della sede delle prove;
- h) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;
- i) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
- j) le modalità per la costituzione del rapporto di lavoro;
- k) i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con provvedimento motivato e notificato all'interessato secondo quanto prescritto dal bando;
- l) le modalità di versamento del contributo per la partecipazione al concorso, qualora previsto;
- m) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità, nonché le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
- n) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241;
- o) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 5 - Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i candidati che si trovino, alternativamente, in una delle seguenti situazioni soggettive alternative:

a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti del diploma di laurea ante D.M. 509/1999 (V.O.) ovvero laurea specialistica (L.S. ex D.M. 509/1999) o magistrale (L.M. ex D.M. 270/2004), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate dal D.P.C.M. 27.04.2018 n. 80, almeno tre anni di servizio, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

b) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, muniti del diploma di laurea ante D.M. 509/1999 (V.O.) ovvero laurea specialistica (L.S. ex D.M. 509/1999) o magistrale (L.M. ex D.M. 270/2004), che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

c) soggetti che hanno svolto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di laurea ante D.M. 509/1999 (V.O.) ovvero laurea specialistica (L.S. ex D.M. 509/1999) o magistrale (L.M. ex D.M. 270/2004);

d) cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ante D.M. 509/1999 (V.O.) ovvero laurea specialistica (L.S. ex D.M. 509/1999) o magistrale (L.M. ex D.M. 270/2004).

2. Tutti gli incarichi dirigenziali o equiparati devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell'organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell'Amministrazione o dell'Ente a cui il candidato appartiene. Sono da considerarsi equiparati gli incarichi che richiedono l'esercizio delle funzioni dirigenziali, ovvero lo svolgimento di attività di direzione di strutture organizzative complesse, di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività degli uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualità dell'attività delle strutture sotto ordinate, nell'ambito di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli organi di governo dell'amministrazione di appartenenza del candidato.

3. I candidati, a pena di esclusione, dovranno inderogabilmente dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso il possesso degli ulteriori requisiti sotto indicati:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana;

b) idoneità fisica all'impiego da accertarsi a cura dell'Amministrazione al momento dell'eventuale assunzione;

c) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i soli candidati nati entro l'anno 1985;

d) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

e) non essere stato destituito, dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del T.U. degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957 n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

f) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Fino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'Istruzione ovvero del Ministero dell'Università e della Ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del presente comma sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero al Ministero dell'Istruzione.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione del candidato è disposta per difetto dei requisiti prescritti, in ogni fase del procedimento, con provvedimento della Scuola Superiore Meridionale.

Articolo 6 - Commissione esaminatrice

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento della Scuola e sono composte da un Presidente e da due membri esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e imparzialità, e vengono rese pubbliche sull'Albo Ufficiale online e sul sito web della Scuola. Può far parte della Commissione anche il personale in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da personale tecnico amministrativo di categoria C, D ed EP.

3. Possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, degli strumenti informatici e per le materie specifiche in relazione al posto messo a selezione.

4. Le Commissioni esaminatrici sono composte da esperti nelle tematiche oggetto della selezione e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 35, comma 3 lettera e) del D. Lgs. n. 165 del 2001, i componenti dell'organo di direzione politica della Scuola, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali, o dalle associazioni professionali, nonché i componenti degli organi di governo ed elettivi degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.

5. Per quanto previsto dall'art. 35 bis, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 165 del 2001, non possono far parte delle Commissioni coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale. Tutti i componenti della Commissione esaminatrice non dovranno, altresì, trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c., dalla normativa vigente, nonché dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62. Qualora il componente ricada in una delle situazioni di conflitto di interesse, lo stesso ha l'obbligo di astensione dall'incarico e deve tempestivamente comunicarlo per iscritto alla Scuola. Esaminate le circostanze e valutato se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo, ove sussistente il conflitto, viene nominato un altro componente.

6. Qualora le prove si svolgano in più sedi, ovvero nel caso di elevato numero di concorrenti, possono essere costituiti comitati di vigilanza.

7. Possono essere nominati in via definitiva i membri supplenti tanto per il Presidente quanto per i singoli componenti la Commissione. I supplenti intervengono alle sedute delle Commissioni nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

8. Eventuali compensi dei componenti la Commissione e degli incaricati della vigilanza sono determinati con Provvedimento della Scuola, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Adempimenti preliminari della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce e formalizza nel relativo verbale i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali.

2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione relativa alla non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di essi e tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

4. Le modalità di svolgimento delle prove saranno definite sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 487 del 1994 e ss. mm. ii..

Articolo 8 – Valutazione dei titoli

1. Il bando indica i titoli valutabili, nonché il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e/o per categorie di titoli, tenuto conto di quanto stabilito al comma successivo.

2. Il valore complessivo dei titoli non può superare 20/100.

Articolo 8 - Svolgimento delle prove di esame

1. Il concorso consiste nel superamento di due prove scritte e di una prova orale dirette ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico che quello applicativo operativo e

l'attitudine alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale delle amministrazioni universitarie.

2. In particolare, la prima prova scritta, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un elaborato su una o più materie indicate nel bando del concorso.

3. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso pratico ed è diretta ad accertare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione corretta di questioni inerenti le funzioni dirigenziali connesse all'attività istituzionale dell'amministrazione.

4. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle materie indicate nel bando di concorso, e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali e motivazioni individuali. Nell'ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di un testo. Nella prova orale è accertata, altresì, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Del giudizio conclusivo di dette verifiche si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

5. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100). Il punteggio complessivo dei candidati è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli.

6. La Scuola Superiore Meridionale si riserva la possibilità di prevedere una terza prova scritta nel caso di concorsi per esami per l'accesso alla dirigenza tecnica, volta alla verifica dell'attitudine dei candidati all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consisterà nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.

Art. 9 Prova preselettiva

1. Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, la Scuola Superiore Meridionale potrà disporre l'effettuazione di una prova preselettiva di accesso alle successive prove scritte.

2. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta multipla volti all'accertamento della conoscenza delle materie previste dal bando di concorso. Il test potrà, inoltre, prevedere l'accertamento del possesso delle capacità attitudinali, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.

3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

4. Trova applicazione l'art. 25, comma 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014.

Art. 10 Titoli di preferenza

1. Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- r) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi ed i mutilati civili;
- t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno, b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, c) dalla minore età. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando. L'omissione, nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilità dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.

Art. 11 Comunicazione del calendario delle prove d'esame

E' facoltà della Scuola stabilire la modalità di comunicazione del diario delle prove d'esame, che potrà avvenire, con una delle seguenti modalità, con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge:

- mediante indicazione nel bando di concorso;
- mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale, nonché sul sito web della Scuola, riportante anche l'eventuale comunicazione dello svolgimento o meno della prova preselettiva, le date delle prove, le sedi ed eventuali rinvii;
- mediante pubblicazione sulla G.U., 4° serie speciale, concorsi ed esami, previo avviso nel bando stesso;
- mediante notifica personale ai candidati con raccomandata A.R. o PEC.

2. Il calendario delle prove sarà reso noto ai candidati almeno 15 giorni prima dell'inizio della eventuale prova preselettiva e delle prove scritte e 20 giorni prima della prova orale, secondo le modalità stabilite nel bando.

Art. 12 Formazione della graduatoria e approvazione degli atti.

1. La graduatoria di merito, accertata la regolarità degli atti della Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento della Scuola. Il relativo provvedimento è pubblicato nella sezione

informatica dell'Albo Ufficiale, nonché inserito sul sito web della Scuola. Dalla data di affissione all'Albo Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.

2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata secondo l'ordine indicato nel precedente articolo 10.

3. I vincitori del concorso sono dichiarati tali subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

4. La Scuola garantisce l'applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed alle percentuali individuate dalle stesse disposizioni.

Art. 13 Diritto di Accesso

1. Ai candidati è garantito il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, in conformità alle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Art. 14 Costituzione del rapporto di lavoro

1. I candidati dichiarati vincitori nei concorsi sono invitati a stipulare, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. della dirigenza delle Università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Il vincitore che non assuma servizio entro il termine stabilito, senza giustificato motivo, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l'immissione in servizio.

TITOLO III

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI DI II FASCIA, A TEMPO DETERMINATO, A PERSONE NON APPARTENENTI AL RUOLO DIRIGENZIALE

Art. 15 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di conferimento dell'incarico dirigenziale di II fascia a tempo determinato presso la Scuola Superiore Meridionale.

Art. 16 Oggetto

Fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, la Scuola, per comprovate eccezionali necessità o, per ragioni di carattere sostitutivo, nell'ipotesi di assenza prolungata dal servizio di un dirigente a tempo indeterminato della Scuola con diritto alla conservazione del posto di lavoro può procedere al conferimento di incarico dirigenziale di II fascia, a tempo determinato, ai sensi dei principi contenuti nell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 165/2001, e ss.mm. e ii., per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 17 Modalità di conferimento dell'incarico

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm. e ii., è possibile conferire incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato per la direzione di strutture della Scuola individuate quali uffici di livello dirigenziale, entro il limite dell'8% della dotazione organica delle unità appartenenti alla II fascia.

2. Il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale sopraindicata è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

3. Le percentuali di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano nell'ipotesi di conferimento dell'incarico dirigenziale per la sostituzione di dirigente, inserito nella dotazione organica dell'Amministrazione, temporaneamente collocato in aspettativa in applicazione della normativa vigente.

4. Il conferimento dell'incarico dirigenziale di II fascia a tempo determinato avviene mediante avviso pubblico, per titoli e prova orale. L'Amministrazione si riserva la possibilità di indicare nell'avviso pubblico lo svolgimento di una eventuale prova preselettiva qualora il numero di

domande di partecipazione al concorso sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali.

5. L'avviso pubblico relativo al conferimento dell'incarico dirigenziale di II fascia a tempo determinato è indetto con provvedimento della Scuola, pubblicato ai sensi della normativa vigente, nonché affisso nella sezione informatica dell'Albo ufficiale e sul sito web della Scuola.

6. Possono partecipare all'avviso pubblico:

a) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi e enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;

b) persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;

c) persone che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Per quanto attiene al punto a) lo svolgimento di funzioni di incarichi dirigenziali deve essere comprovato dalla direzione di strutture complesse organizzative, di programmazione, di coordinamento e di controllo degli Uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività, nell'ambito di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli organi di governo dell'amministrazione di appartenenza del candidato. La qualificazione professionale, culturale e/o scientifica di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà essere comprovata con la presentazione di idonea documentazione. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell'autorità competente in base a quanto prevedono gli ordinamenti dell'Amministrazione o dell'Ente al quale il candidato appartiene.

7. Il candidato, oltre a rientrare in una delle condizioni soggettive alternative di cui al precedente comma 6, dovrà essere in possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del MIUR 509/99 (vecchio ordinamento) attinente alla professionalità richiesta, di volta in volta specificato nell'avviso pubblico.

8. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Art. 18 Contenuti dell'avviso pubblico

1. Per quanto compatibili, oltre gli elementi indicati al precedente articolo 4, l'avviso pubblico deve contenere i seguenti elementi:

- il numero ed il profilo messi a selezione, l'oggetto dell'incarico, gli obiettivi da conseguire,
- i requisiti richiesti per l'ammissione,
- l'indicazione della tipologia di titoli valutabili, con l'indicazione anche del punteggio massimo attribuibile a ciascuna tipologia di titolo, l'indicazione delle materie oggetto della prova orale e della eventuale prova preselettiva,
- la modalità di svolgimento della prova orale che consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nell'avviso pubblico e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali, con particolare riguardo all'accertamento della conoscenza di questioni inerenti le funzioni dirigenziali connesse all'attività istituzionale dell'amministrazione. La prova orale potrà consistere anche nella risoluzione di un caso pratico e sarà volta anche ad accertare la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di un testo. Nella prova orale è accertata, altresì, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche

mediante una verifica pratica. Del giudizio conclusivo di dette verifiche si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Ciascuna prova (valutazione titoli e prova orale) è valutata in centesimi. La prova orale s'intende superata con un punteggio non inferiore a 70 centesimi; il punteggio complessivo è determinato sommando il voto riportato nella prova orale e quello riportato nella valutazione dei titoli; qualora il candidato non consegua alla prova orale, il punteggio minimo di 70 centesimi, la valutazione dei titoli effettuata precedentemente alla prova orale, sarà priva di ogni effetto;

- la modalità di comunicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, del calendario delle prove (orale ed eventuale preselezione), degli esiti della valutazione dei titoli e di qualsiasi altra prescrizione ritenuta utile;

- la modalità di presentazione delle domande di partecipazione, ivi compresa la modalità di presentazione dei titoli, nonché della restante documentazione;

- i motivi di esclusione dalla partecipazione all'avviso pubblico, che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con provvedimento della Scuola, debitamente notificato all'interessato, secondo le modalità indicate nell'avviso stesso;

- le modalità di versamento del contributo per la partecipazione al concorso, da corrispondere a pena di esclusione, qualora previsto;

- le modalità di nomina della Commissione esaminatrice;

- ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 19 Conferimento dell'incarico e relativo trattamento economico

1. L'incarico dirigenziale di II fascia a tempo determinato è conferito con provvedimento della Scuola. Nel predetto provvedimento sono individuati l'oggetto dell'incarico, con la specifica della posizione organizzativa di cui si assume la responsabilità, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico nonché, nell'ipotesi di carattere sostitutivo, il nominativo del dirigente in sostituzione del quale è conferito l'incarico temporaneo.

2. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale di lavoro con cui è definito il trattamento economico stabilito sulla base dei principi sanciti dalla contrattazione collettiva nazionale del personale dirigenziale di comparto; laddove presente, del contratto collettivo integrativo del personale dirigenziale nel tempo vigente nella Scuola e di quanto eventualmente definito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 Disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 45.1 dello Statuto, in attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022, i provvedimenti richiamati nel presente regolamento, in sede di prima applicazione, possono essere emanati dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, sentito il Comitato Ordinatore.

2. In attuazione di quanto stabilito all'art. 45.4 dello Statuto, le pubblicazioni sull'Albo – on line della Scuola sono effettuate sull'Albo – on line dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. In sede di prima applicazione, laddove necessario, le disposizioni del presente regolamento saranno attuate con la collaborazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Art. 20 Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Titolo, si rinvia, per quanto compatibile, alle disposizioni di cui al Titolo II.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel C.C.N.L. di comparto della dirigenza universitaria; laddove presente, nella contrattazione collettiva integrativa nel tempo vigente nella Scuola, nella disciplina in materia di accesso agli impieghi pubblici, per quanto compatibili.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line della Scuola.